

102 - Insegnante di classe, tutor e IRC

Con l'applicazione del DLgs 59/04, si è posto quest'anno in tutte le scuole primarie il problema dell'attribuzione dell'IRC all'insegnante di classe. È questa un'eventualità contemplata dallo stesso testo concordatario del 1984 e precisata dall'Intesa del 1985, al punto 2.6, nei termini seguenti: *«Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n.5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico».*

Chi è l'insegnante di classe

Può essere importante sottolineare che la qualifica «di classe» per gli insegnanti di cui sopra è una delle aggiunte inserite con la revisione dell'Intesa del 1990 ([DPR 202/90](#)) e dunque costituisce un passaggio non casuale ma il frutto di un voluto accordo interpretativo tra le parti. La ratio di questa precisazione deve essere individuata nel fatto che l'insegnante comune al quale attribuire l'IRC dovesse essere «titolare» nella classe in cui insegnava RC e non potesse entrarvi solo per svolgere questo incarico.

Nel 1990, infatti, con l'entrata in vigore della legge 148/90 (che, con il modulo didattico, introduceva nella scuola elementare la presenza di più insegnanti nella stessa classe), appariva necessario identificare chiaramente quale tra insegnanti del modulo potesse assumere l'IRC: non qualsiasi insegnante del circolo didattico ma solo l'insegnante di classe o di modulo.

La [CM 211/86](#) aveva già a suo tempo chiarito che la dichiarazione di disponibilità all'IRC dovesse intendersi riferita «alla classe o sezione cui è assegnato il docente», contemplando l'unica eccezione per i

docenti appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive o assegnati a disposizione perché in soprannumero, i quali potevano anche esaurire per intero l'orario d'obbligo nell'IRC. Le successive note Mpi n. 733 del 22-7-1997 e prot. 981 del 30-9-1997 escludevano invece che un insegnante di classe o sezione potesse esaurire il suo orario di servizio con l'IRC.

La logica soggiacente a queste istruzioni si basa sulla distinzione, istituita dalla legislazione concordataria, tra l'IdR specialista e l'insegnante di classe affidatario dell'IRC. Le due figure sono e devono rimanere diverse, quanto meno perché l'Intesa del 1985 fissava per esse due differenti percorsi di qualificazione professionale: per gli insegnanti di classe è sufficiente la qualificazione accertata dall'amministrazione scolastica „ (mediante il concorso magistrale), accompagnata dalla frequenza dell'IRC durante gli studi secondari superiori o comunque sostituita da: conoscenza di idoneità che assorbe qualsiasi altro attestato; per gli IdR specialisti è invece sufficiente la condizione di sacerdote; diacono o religioso/a; oppure, oltre ai medesimi requisiti richiesti agli insegnanti di classe, anche il possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore unito a un diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto riconosciuto dalla CEI

Risulta pertanto evidente che un insegnante di classe non possa esaurire completamente il suo orario di servizio nell'IRC (ove sia a ciò disponibile e idoneo) perché si trasformerebbe di fatto in insegnante specialista annullando le differenze stabilite dalla legislazione concordataria. L'eccezione contemplata dalla CM 211/86 deve ritenersi ormai superata, sia perché riferita a figure non più, esistenti (come i docenti appartenenti alle DOA), sia perché introdotta appunto per circostanze limitate nel tempo (sopranumerarietà).

Il tutor

Il [DLgs 59/04](#) è oggi intervenuto a modificare sensibilmente il preesistente quadro organizzativo della scuola elementare con l'introduzione della figura del tutor.

All'art. 7, comma 5, infatti, si parla di un «*docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2 [le 99 ore annue facoltative], di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti*».

Il comma 6 aggiunge poi che «*il docente, al quale sono affidati i compiti di cui al comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali*». Sono note le polemiche che hanno accompagnato l'attuazione di queste istruzioni, dovute alla mancanza di risorse economiche e formative per i **tutor**, ai rapporti con gli altri docenti contitolari e alle difficoltà organizzative poste dalla sua prevalente presenza in classe. Senza entrare nel merito di queste discussioni, ciò che può costituire un problema sono le 18 ore di presenza del docente tutor, che costituiscono due terzi dell'orario di lezione di una classe di scuola primaria e dunque lasciano poco tempo alla presenza di altri docenti. Il problema che vogliamo qui esaminare riguarda il caso in cui il docente tutor non risulti disponibile o idoneo all'IRC, ponendo così le premesse per attribuire tale insegnamento a un IdR specialista o ad un altro «insegnante di classe». Il caso in cui il tutor svolge anche l'IRC ovviamente non pone difficoltà, poiché è innegabile che costui sia insegnante di quella classe. Altrettanto non ci sono problemi se l'IRC è affidato ad un incaricato perché si tratta certamente di una figura specificamente prevista dalla normativa. Più complesso è riconoscere

la condizione di «insegnante di classe» a un altro docente «contitolare» che risulti idoneo e disponibile. Il nodo è principalmente quello della contitolarità: in numerose scuole, infatti, l'IRC è stato affidato a un docente dichiarato titolare in quella determinata classe solo in quanto affidatario dell'IRC.

Nel rispetto del Concordato

A nostro parere una soluzione del genere non può essere considerata legittima per il semplice motivo che la contitolarità deve essere preesistente all'attribuzione dell'IRC e dunque sostanzarsi nell'attribuzione di qualche altro insegnamento nella classe. Diversamente, questo docente diventerebbe insegnante di classe solo perché titolare di un insegnamento che invece gli è possibile svolgere in quanto già «insegnante di classe». Se è solo l'IRC a renderlo insegnante di classe, viene a mancare per lui proprio la condizione originaria, prevista u Concordato, per poter insegnare RC; dunque ci troviamo di fronte a un errore logico e ad una violazione dello stesso Concordato. Non è in questione la possibilità, piuttosto remota, che un insegnante comune esaurisca il suo orario d'obbligo con il solo IRC (risultando paradossalmente contitolare in 11 classi diverse). È invece più frequente il caso in cui sia stato attribuito l'IRC a un docente che aveva bisogno di completare il suo orario di servizio con quelle due ore, essendo già impegnato in altre classi per altri insegnamenti. La presenza del tutor, con il suo bagaglio di 18 ore in una stessa classe, rende sicuramente più difficile equilibrare la distribuzione delle ore tra gli insegnanti di una scuola, ma non è possibile snaturare la loro funzione trasformandoli temporaneamente in IdR specialisti, per i quali vige un regime di selezione e reclutamento diverso. Il principio che dovrebbe farsi valere in circostanze del genere è che l'IRC può essere attribuito ad un insegnante della scuola solo se questi è già titolare di altro insegnamento nella classe. In caso contrario deve

necessariamente] farsi ricorso all'IdR specialista. Con tale presupposto si viene però a creare qualche difficoltà per l'abbinamento dell'IRC alle discipline più affini. Se il tutor non disponibile né idoneo all'IRC dovesse essere il titolare di quelle discipline, si dovrebbe ripiegare su abbinamenti quanto meno eterogenei, che potrebbero suggerire di risolvere sbrigativamente il problema attribuendo tout court l'IRC sempre e solo al tutor. Non è questa la proposta che ci sentiamo di fare, ma è certo che l'equilibrio delle discipline tra i docenti contitolari deve tener conto anche della variabile costituita dall'IRC. Ci si augura che il Ministero condivida questi criteri e produca quanto prima istruzioni a rimedio delle scelte improprie compiute da qualche scuola e soprattutto a tutela dell'IRC nel rispetto delle disposizioni concordatarie.

SERGIO CICATELLI